



Giovedì 07/01/2021

Legittimo il sequestro preventivo se la prova è acquisita presso terzi

A cura di: *FiscoOggi*

La confisca del profitto del reato Ã valida nel caso in cui lâ€™organo accertatore riesce a determinare il volume dâ€™affari del presunto evasore anche con dati e informazioni di altre persone.

Anche nellâ€™ipotesi di occultamento o distruzione delle scritture e dei documenti contabili Ã legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando i verificatori sono stati in grado di ricostruire il reddito e lâ€™imposta evasa, anche sulla base di documentazione acquisita presso terzi. In tal caso il profitto del reato confiscabile corrisponde allâ€™indebito vantaggio economico commisurato al debito dâ€™imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta. Questo il principio enunciato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 30934 del 6 novembre 2020.

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/legittimo-sequestro-preventivo-se-prova-e-acquisita-presso-terzi>